Assicurazione vita di tipo Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Prodotto: Investimento Italia - PIR

Contratto Unit Linked (Ramo III)

Data di aggiornamento luglio 2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero verde 800085559, dall'estero +39 06 45202137, Modulo on line presente nel sito internet: www.axa.it.; indirizzo di posta elettronica: PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it, Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2025) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 679 milioni di euro di cui 249 milioni di capitale sociale interamente versato e 430 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2025, il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 565 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il requisito patrimoniale minimo al 31 dicembre 2025 ammonta a 254 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 181%. L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.023 milioni di euro. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: https://corporate.axa.it/chi-siamo

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il prodotto è una Unit Linked, a vita intera ed a Premio Unico Ricorrente, le cui prestazioni sono direttamente collegate ai Fondi Assicurativi Interni.

È altresì offerta la possibilità all'Investitore-Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Aggiuntivi.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Opzioni contrattuali

Switch

Dal giorno successivo alla data di decorrenza, il Contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento, anche parziale, delle quote investite in un Fondo Interno in quote di un altro Fondo Interno in cui il contratto consente di investire (switch). L'operazione di switch sarà eseguita il primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia del relativo modulo. Qualora l'informazione arrivi alla Compagnia di giovedì, l'operazione di switch verrà effettuata il giovedì della settimana successiva. In ogni caso, al termine dell'operazione di switch, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà rimanere un importo inferiore al 10% del premio investito.

Versamenti aggiuntivi

Il contratto prevede la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento della durata contrattuale.

Fondi Assicurativi Interni

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio come descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?", al valore di attivi contenuti nei seguenti Fondi Assicurativi Interni: Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario; Investimento Italia AXA PIR Azionario.

Il regolamento dei fondi interni è disponibile sia sul sito internet www.axa.it che nelle Condizioni di Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La maggiorazione del controvalore delle quote del Fondo Assicurativo Interno in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso non sarà applicata qualora il decesso dell'Assicurato avvenga: • entro i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata; • per dolo del Contraente e/o del Beneficiario; • per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; • per partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi; • per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; • per suicidio, entro i primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto.

Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie offerte dal presente contratto.

Quanto e come devo pagare?

Premio	**Premio Unico Ricorrente e Versamenti Integrativi** Il Contratto prevede il pagamento di premi unici ricorrenti. La periodicità di pagamento dei premi è quella indicata dal Contraente alla sottoscrizione tra quella rispettivamente mensile, trimestrale, semestrale o annuale. L'importo minimo del premio unico ricorrente è pari a: 83,33 Euro in caso di frazionamento mensile; 250,00 Euro in caso di frazionamento trimestrale; 500,00 Euro in caso di frazionamento semestrale; 1.000,00 Euro in caso di frazionamento annuale. È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi istante dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 250,00 euro; La somma dei premi da investire nel presente contratto non potrà superare 40.000,00 euro in ogni anno solare e 200.000,00 euro in totale. All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'importo corrisposto dal Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di premio in caso di differente scelta di frazionamento. Il Contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi in qualsiasi momento della durata contrattuale. Modalità di pagamento del premio: • Assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico); • Bonifico (bancario o postale); • Bollettino postale; • Moneta elettronica come carta di credito, carta di debito o pagamento tramite POS; • Addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione.

A chi è rivolto questo prodotto?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID..

Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del contraente.

Costi per l'esercizio delle opzioni: Switch
il Contraente potrà effettuare gratuitamente 5 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Per ciascuna operazione di switch successiva, è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro.

Costi d'intermediazione
La quota parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente documento è pari al 45,00% per il Fondo Investimento Italia AXA PIR Azionario e pari al 47,00% per il Fondo Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: • all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali: – Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema esterohttp://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al contratto sono a carico del contraente o degli aventi diritto. **Trattamento fiscale premio** I premi versati per le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'IRPEF. **Trattamento fiscale delle prestazioni** Il presente prodotto assicurativo rientra tra i Piani di risparmio a lungo termine. Di conseguenza, la norma prevede la totale esenzione da tassazione per gli utili generati dall'investimento (i rendimenti maturati) a condizione che vengano rispettati i limiti ed i vincoli di investimento stabiliti dalla Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, ossia purché ciascun premio versato sia mantenuto nel PIR per almeno 5 anni. In caso di decesso dell'assicurato in corso di contratto l'esenzione da tassazione viene mantenuta anche sui rendimenti relativi a quei premi per i quali non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima. Il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da imposta sulle successioni. Nel caso in cui venga meno la conformità alla normativa in materia di PIR, tale imposta sarà applicata sulla differenza tra capitale percepito e premi versati dall'assicurato (ossia sui rendimenti maturati). Inoltre, in caso di decesso dell'assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto sarà esente da IRPEF limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico. L'imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://corporate.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.